

Informativa periodica

ACCONTI IMPOSTE

In generale, per tutte le imposte dirette o indirette, il Fisco prevede che, già nel corso del periodo di imposta, il contribuente, sia esso un privato o un imprenditore o una società, versi somme a titolo di acconto delle imposte dovute. Tali versamenti saranno poi decurtati dai versamenti a saldo effettuati nel corso dell'anno successivo.

La misura degli acconti, nonché le regole sottese al loro calcolo, sono diversificati a seconda della tipologia di imposta e dimensione dei soggetti.

Il prossimo 2 dicembre si dovrà procedere al versamento della seconda rata di acconto in riferimento alle imposte 2024.

E' i fase di valutazione da parte del Consiglio dei Ministri la possibilità per gli autonomi di rateizzare il secondo acconto.

In Sintesi

Il Fisco richiede il versamento di acconti già in fase d'anno

Ogni tipologia di imposta ha regole proprie di calcolo

Entro il 2 dicembre, alla cassa i secondi acconti 2024

Interessa a

Società di capitali
Società di persone
Imprenditori Individuali
Professionisti
PRIVATI

Premessa

Entro il 2 dicembre 2024 (trattandosi di giorno festivo, il 30) i contribuenti sono tenuti al versamento della seconda rata di acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi.

In generale per tutte queste imposte e contributi gli acconti complessivamente dovuti sono pari al 100% dell'imposta dovuta nell'anno precedente (c.d. metodo storico di determinazione degli acconti), pena il pagamento di interessi e sanzioni sugli importi mancanti. Ad esempio, se una società è risultata debitrice per l'anno di imposta 2022 di Euro 10.000 di IRES, sarà chiamata nel corso del 2023 a versare, alle diverse scadenze, sempre 10.000 Euro a titolo di acconto IRES 2023.

In tema di imposte sui redditi di impresa (IRPEF o IRES a seconda che si tratti imprenditori individuali o società) per effetto di una serie di modifiche introdotte dal D.L. 124/2019 esistono regole di calcolo diversificate, a seconda che si tratti di soggetti "ISA" o meno.

Regole similari sottostanno al versamento dell'IRAP.

Soggetti ISA

Definiamo "soggetti ISA" i contribuenti imprenditori di "dimensioni minori". Nello specifico:

- in base al relativo codice ATECO sono stati approvati gli ISA ("indici sintetici di affidabilità fiscale")
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite massimo per gli applicazioni degli ISA, fissato a Euro 5.164.569

A partire dal 2019, tali soggetti sono chiamati al versamento degli acconti - secondo il metodo storico - nella misura del 100% dell'IRES (IRPEF) e IRAP dovuta per l'anno precedente, in due rate previste nella misura del 50% a giugno e del restante 50% a novembre. Se una società ha un esercizio non coincidente all'anno solare (es. chiusura 30 giugno), le scadenze sono previste entro il termine del sesto e dell'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio.

Soggetti non ISA

Tutti le altre imprese - quindi in particolare soggetti con fatturato superiore ai 5.164.569 Euro - invece dovranno versare acconti - secondo il metodo storico - nella misura del 100% dell'IRES (IRPEF) e IRAP dovuta per l'anno precedente, in due rate previste nella misura del 40% a giugno e del restante 60% a novembre.

Stesse regole, nel caso di soggetti "non solari".

Altre regole di carattere generale per il versamento

Nel caso di società di capitali, non è necessario versare alcun acconto quando l'imposta dovuta nell'anno precedente è inferiore a Euro 20.

Se invece, l'imposta è compresa tra Euro 21 e Euro 257, si dovrà procedere al versamento degli acconti nella misura del 100%, ma in un'unica soluzione entro il 30 novembre.

In generale gli acconti vanno versati con modello F24, con possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione:

- verticale (ovvero compenso saldo IRES a credito con acconto IRES)
- orizzontale (compenso acconto IRES con credito IVA),

nel rispetto delle condizioni previste dalle singole norme (in particolare obbligo apposizione c.d. visto di conformità per compensazione crediti imposta superiori a Euro 5.000).

Si noti infine che mentre il primo acconto (giugno) può essere oggetto di rateizzazione, come il saldo delle imposte, il secondo acconto è versato sempre in un'unica rata (appunto, 2 dicembre) senza possibilità di rateizzo.

Privati

Le persone fisiche non titolari di partita IVA sono tenute al versamento di acconti quando il relativo modello REDDITI (o 730) presenta un IRPEF a debito per l'anno precedente. Se sì, e non esiste un sostituto di imposta che effettua già il conguaglio, i versamenti, sempre pari al 100%, sono in due rate nella misura del 40% a giugno e del restante 60% a novembre.

Non si procede al versamento quando l'imposta dovuta è inferiore a Euro 51.

Forfettari

Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti nel regime dei forfettari (ricavi o compensi sotto i 65.000 Euro) si osservano le disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF (vedi paragrafo precedente).

Persone fisiche con P.IVA

E' in fase di Studio la proroga della norma che prevedeva per il 2023 , solo per persone fisiche titolari di partita IVA, il versamento del secondo acconto delle imposte dirette da novembre a gennaio con versamento anche rateale in 5 rate mensili, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese a partire da gennaio.

Vi terremo aggiornati su eventuali novità

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, è sempre data la facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza (c.d. metodo previsionale).

Ciò significa che SOLO se si prevede di pagare un'imposta inferiore rispetto a quella dell'anno precedente, gli acconti dovranno essere versati (nelle varie misure citate, quindi 50% -50% o 40% - 60%) in misura non inferiore a quanto si dovrà pagare nella prossima dichiarazione dei redditi.

In caso di previsioni errate, e quindi carenti versamenti, si dovrà procedere al versamenti delle sanzioni pari al 30%, con possibilità di abbattimento tramite ravvedimento operoso.

La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.

Ad esempio, una società che deve pagare IRES per l'anno 2022 pari a Euro 10.000, che però stima un risultato economico peggiore nel 2023 (ad esempio prevede IRES per l'anno 2023, in scadenza nel 2024, per Euro 8.000), potrà pagare nel corso del 2023 acconti IRES per Euro 8.000 in luogo di 10.000.

Istruzioni operative

In presenza di acconti da pagare, lo Studio provvederà nei prossimi giorni alla consegna dei modelli F24 con scadenza 2/12/2024.

Qualora ci siano delle situazioni significative che suggeriscano di adottare un criterio previsionale, come sopra esposto, si prega di segnalarlo opportunamente in modo che si possa procedere a un ricalcolo più preciso possibile.

Per maggiori informazioni:

segreteria@cctstudio.it 045 8051611

Tutte le news sono disponibili online sul nostro sito:

www.cctstudio.it